

## **DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2019**

**244/2019/R/EFR**

**RICONOSCIMENTO, A ENGIE PRODUZIONE S.P.A., DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI ANNI 2012, 2013, 2014 E 2015, IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO ROSEN**

### **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1069<sup>a</sup> riunione del 18 giugno 2019

#### **VISTI:**

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, 42/02;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 621/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 621/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 637/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 637/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 594/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 594/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 709/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 709/2016/R/eel);
- il parere 4390/2007, rilasciato dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato, in data 27 maggio 2008;
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE), del 1 marzo 2019;
- la lettera di Engie Produzione Spa (di seguito: Engie), del 24 aprile 2019, come rettificata con lettera del 23 maggio 2019 (di seguito: lettera di Engie del 24 aprile 2019);
- la lettera del GSE, del 17 maggio 2019.

#### CONSIDERATO CHE:

- il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
  - con la deliberazione 113/06, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (di seguito: l'obbligo), limitatamente all'energia elettrica prodotta da impianti per i quali si applica il predetto obbligo e ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;
  - più in dettaglio, al fine di quantificare gli oneri da riconoscere, per l'anno in esame e per ogni soggetto che ha presentato istanza, occorre:
    - 1) disporre della quantità di energia elettrica prodotta e/o importata nell'anno x assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (al lordo della franchigia pari a 100 GWh), nonché della parte di essa ritirata dal GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;
    - 2) determinare il numero di certificati verdi ammessi al riconoscimento degli oneri, pari al prodotto tra:
      - i. il numero dei certificati verdi complessivamente necessari al soddisfacimento dell'obbligo nell'anno x+1 e
      - ii. il rapporto tra la quantità di energia elettrica prodotta e/o importata nel medesimo anno x assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (al lordo della franchigia pari a 100 GWh) e ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e la quantità di energia elettrica, prodotta e/o importata nel medesimo anno x, complessivamente assoggettata all'obbligo (al lordo della franchigia).
- Gli oneri da riconoscere sono quindi pari, ogni anno, al prodotto tra il numero di certificati verdi di cui al precedente punto 2) e il valore  $V_m$  riconosciuto per ogni certificato verde;
- il valore  $V_m$  riconosciuto per ogni certificato verde (1 CV = 1 MWh) è pari, per ogni anno d'obbligo, a:

$$V_m = Q_{GSE} \cdot P_{GSE} + Q_{IAFR} \cdot P_{IAFR}$$

dove:

- a.  $Q_{GSE}$  è la quota di certificati verdi nella titolarità del GSE;
- b.  $P_{GSE}$  è il prezzo medio di negoziazione dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
- c.  $Q_{IAFR}$  è la quota di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR;
- d.  $P_{IAFR}$  il prezzo medio che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR;

- in aderenza ai criteri richiamati al precedente punto, l’Autorità ha calcolato il valore  $V_m$  riconosciuto per ogni certificato verde, anno per anno; in particolare:
  - per l’obbligo dell’anno 2012 (riferito alle produzioni del 2011), il valore  $V_m$  è stato quantificato con la deliberazione 621/2013/R/eel in 44,14 €/CV;
  - per l’obbligo dell’anno 2013 (riferito alle produzioni del 2012), il valore  $V_m$  è stato quantificato con la deliberazione 637/2014/R/eel in 48,94 €/CV;
  - per l’obbligo dell’anno 2014 (riferito alle produzioni del 2013), il valore  $V_m$  è stato quantificato con la deliberazione 594/2015/R/eel in 70,52 €/CV;
  - per l’obbligo dell’anno 2015 (riferito alle produzioni del 2014), il valore  $V_m$  è stato quantificato con la deliberazione 709/2016/R/eel in 76,18 €/CV.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’energia elettrica prodotta dall’impianto denominato Rosen, attualmente nella titolarità di Engie, è stata ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 fino al 14 maggio 2017 (data di scadenza della convenzione);
- sulla base della documentazione resa disponibile da Engie e dal GSE, risulta che:
  - in data 31 gennaio 2019, il GSE ha notificato a Engie le risultanze dell’attività di verifica svolta dal medesimo GSE sull’impianto denominato Rosen, comunicando che, con riferimento alle produzioni degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, l’energia elettrica qualificabile come cogenerativa ad alto rendimento ( $E_{CHP}$ ) era risultata inferiore rispetto a quella inizialmente comunicata dal produttore e che i nuovi dati sarebbero stati utilizzati per ricalcolare il numero dei certificati verdi necessari per adempiere all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 79/99: infatti, a parità di energia elettrica complessivamente prodotta, la riduzione dell’energia elettrica qualificabile come cogenerativa ad alto rendimento (non soggetta all’obbligo di acquisto dei certificati verdi) comporta un corrispondente aumento della restante parte soggetta al medesimo obbligo;
  - in data 1 marzo 2019, il GSE ha comunicato a Engie gli esiti del ricalcolo del numero dei certificati verdi necessari per adempiere all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 79/99, richiedendo a Engie di annullare ulteriori 16.655 CV per l’obbligo dell’anno 2012, 26.044 CV per l’obbligo dell’anno 2013, 27.228 CV per l’obbligo dell’anno 2014 e 6.793 CV per l’obbligo dell’anno 2015. Poiché i certificati verdi non sono più oggetto di negoziazione sui mercati, con la medesima comunicazione, il GSE si è reso disponibile alla vendita dei certificati verdi necessari a un prezzo pari, per ogni anno, a quello di ritiro, da parte del medesimo GSE, dei certificati verdi inventuti, per un totale di 6.995.666,22 euro;
  - in data 12 aprile 2019, Engie ha acquistato i certificati verdi necessari dal GSE versando l’importo di cui al precedente alinea;
  - in data 24 aprile 2019, Engie ha richiesto, all’Autorità, il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall’obbligo di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 79/99, sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione 113/06.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rideterminare gli oneri da riconoscere a Engie, in attuazione della deliberazione 113/06, a seguito della revisione (in aumento) del numero dei certificati verdi necessari per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, sulla base dei dati resi disponibili dal GSE e di quelli in possesso dell'Autorità, come meglio dettagliato nell'Allegato A;
- prevedere che gli importi derivanti dalla rideterminazione di cui al precedente punto siano erogati da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e posti a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 50 del Testo Integrato Trasporto, come già in generale disposto dal punto 4 della deliberazione 113/06

**DELIBERA**

1. di prevedere che Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali eroghi, a Engie Produzione S.p.a., in attuazione della deliberazione 113/06, un importo complessivo pari a euro 4.447.354,36 (quattromilioniquattrocentoquarantasettemilatrecentocinquantaquattro/36 euro);
2. di prevedere che l'importo di cui al punto 1, sia posto a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 50, del Testo Integrato Trasporto;
3. di trasmettere la presente deliberazione a Engie Produzione S.p.a., alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 giugno 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*